Deborah Callegaro

Causa C-322/14

SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA UE DEL 21.05.2015

Procedimento principale dinanzi al Landgericht Krefeld (Germania)

Sig. El Majdoub

(Concessionario di automobili stabilito a Colonia – Germania)

Ricorrente

↕

CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

(Filiale che ha sede ad Amberga – Germania – con casa madre in *Belgio*)

Convenuta

Contratto business to business

Oggetto

Mancato acquisto di un autoveicolo elettrico ad un prezzo molto conveniente (esiguo) da parte del ricorrente sulla pagina web della convenuta. Vendita annullata dal venditore per danni subiti dal veicolo constatati al momento della preparazione per il trasporto e la consegna al compratore.

Detto giudice tedesco è competente?

Ragioni del no della convenuta:

- L'articolo 7 delle condizioni generali di vendita per una transazione effettuata on line con detta società, accessibili sul sito internet di quest'ultima, contiene una *clausola attributiva di competenza* a favore del giudice di Lovanio (Belgio).

↓

Convenuta sostiene di non possedere lo status di controparte del ricorrente nel procedimento principale, spettando tale status alla propria società madre → giudici tedeschi non sarebbero competenti.

- Il ricorrente non può ignorare tale circostanza, atteso che, da un lato, ha chiesto alla società madre belga l'emissione di una fattura senza iva, che gli è stata rilasciata con le coordinate di quest'ultima, e, dall'altro, avrebbe pagato il prezzo dell'autoveicolo di cui trattasi su un conto belga.

N.B.: ricorrente non contesta la modalità di pagamento.

Ragioni del sì del ricorrente:

- La clausola attributiva di competenza prevista dall'articolo 7 non sarebbe stata validamente inserita nel contratto di vendita, poiché essa non presenterebbe la forma scritta richiesta dalle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) 44/2001 («regolamento Bruxelles I»). La pagina web della convenuta contenente le condizioni generali

di vendita della stessa non si apre automaticamente al momento della registrazione né al momento di ogni singola vendita.
Al contrario, bisogna selezionare un campo recante la dicitura: «Per visualizzare le condizioni generali di consegna e le modalità di pagamento in una nuova finestra clicca qui» - procedura di accettazione mediante «clic» (c.d. «click wrapping»). I requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I sarebbero soddisfatti solo con l'apertura automatica della finestra contenente le condizioni generali.

Il Landgericht Krefeld decide di sospendere il procedimento → Corte di giustizia dell'Unione europea.

Premessa

Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I: «La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una *registrazione durevole* della clausola attributiva di competenza.»

Contenuto domanda di pronuncia pregiudiziale

L'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I deve essere interpretato nel senso che la procedura di accettazione mediante «clic» delle condizioni generali di un contratto di vendita concluso elettronicamente, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che contengono una clausola attributiva di competenza, costituisca una comunicazione elettronica che consente di registrare durevolmente tale clausola ai sensi di detta disposizione?

↑

Se si, la clausola attributiva di competenza in favore del giudice belga sarebbe valida e la decisione della controversia non spetterebbe al Landgericht Krefeld.

Conclusione

Risposta affermativa della Corte di giustizia dell'Unione europea allorché sia consentito stampare e salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto.

Nel procedimento principale, non vi è dubbio che la procedura di accettazione mediante «clic» consenta di stampare e di salvare il testo delle condizioni generali in questione prima della conclusione del contratto. Pertanto, la circostanza che la pagina web contenente tali condizioni non si apra automaticamente al momento della registrazione sul sito internet e di ciascuna operazione di acquisto non può porre in discussione la validità della clausola attributiva di competenza.